



# COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

## PROVINCIA DI PESCARA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 del 19/11/2025

**OGGETTO:** CANONE UNICO PATRIMONIALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque, addì diciannove, del mese di Novembre alle ore 09:30, si è riunita presso sala della giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Sato e dello Satuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza di Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	PERAZZETTI MATTEO	Si
Il Vice Sindaco	TRAVAGLINI LUCIA	Si
L'Assessore	RAPAGNETTA SIMONA	Si
L'Assessore	DE BONIS GUERINO	Si
L'Assessore	DI GREGORIO MARCELLO	Si
L'Assessore	ROMANO ANTONIO	Si

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa Il Vice Segretario Dott. D'ARCANGELO ANTONINO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n 8 del 30.03.2021 con cui è stato istituito dal 1° gennaio 2021 il canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed è stato approvato il relativo regolamento;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16/04/2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

Considerato altresì che

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato per legge (vedi cavi e condutture) e altre che invece non preveda nulla;
- la rivalutazione non riguarda invece la tariffa mercatale disciplinata dal comma 837 della legge di bilancio 160/20219 e che non risulta menzionato nell'art. 19 bis Legge 118/2025;
- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 16,20% risulterebbe uguale all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo dal 2021 al 2024 che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento di tale percentuale;
- si ritiene opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

Considerato necessario riconoscere ai pubblici esercizi e agli esercizi di vicinato al dettaglio del centro storico (foglio mappale 25) una esenzione annuale della tariffa CUP per l'occupazione del suolo con tavolini o altri espositori fino ad un massimo di mq 30. L'eccedenza rispetto all'esenzione è soggetta a tassazione ordinaria;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 16,20% in base all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 16,20%, ad eccezione delle tariffe mercatali;
3. di riconoscere ai pubblici esercizi e agli esercizi di vicinato al dettaglio del centro storico (foglio mappale 25) una esenzione annuale della tariffa CUP per l'occupazione del suolo con tavolini o altri espositori fino ad un massimo di mq 30. L'eccedenza rispetto all'esenzione è soggetta a tassazione ordinaria;
4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2026;
5. di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti .....

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis, del TUEL. 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2247 del 18/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio GIANSAnte LORENA in data 18/11/2025.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile di Servizio, ai sensi del D.Lgs.267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2247 del 18/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio GIANSAnte LORENA in data 18/11/2025.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
PERAZZETTI MATTEO

Il Vice Segretario  
Dott. D'ARCANGELO ANTONINO